

VERTUCCIO Antonio

UDK: 341.311(470+571:477):796.332

## THE EXCLUSION OF RUSSIAN AND BELARUSIAN ATHLETES FROM INTERNATIONAL SPORTS COMPETITIONS IN LIGHT OF INTERNATIONAL LAW: A LEGITIMATE DECISION?

**Abstract:** This contribution aims to analyze the consequences of the Russian-Ukrainian conflict on the world of sport. In particular, it aims to assess the legitimacy of the sanctions applied by the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and the Union des Associations Européennes de Football (UEFA) in football and those adopted by the International Olympic Committee (IOC) in the Olympic Committee. To this purpose, we will identify the legal basis for the sanctions applied and recall the principle of non-discrimination. The hermeneutic analysis will be projected on the evaluations still in place by the IOC about the participation of Russian and Belarusian athletes in the Paris 2024 Olympics.

**Key words:** Discrimination, proportionality, neutrality

VERTUCCIO Antonio

UDK: 341.311(470+571:477):796.332

## L'ESCLUSIONE DEGLI ATLETI RUSSI E BIELORUSSI DALLE COMPETIZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI ALLA LUCE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: UNA DECISIONE LEGITTIMA?

**Abstract:** Il presente contributo mira ad analizzare le conseguenze del conflitto russo-ucraino sul mondo dello sport. In particolare, è volto a valutare la legittimità delle sanzioni applicate dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) e dall'*Union des Associations Européennes de Football* (UEFA) in ambito calcistico e quelle adottate dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) in quello olimpico. Per sviluppare questo approfondimento, individueremo la base giuridica delle sanzioni applicate e richiameremo il principio di non discriminazione.

L'analisi ermeneutica sviluppata sarà proiettata sulle valutazioni ancora in atto da parte del CIO circa la partecipazione degli atleti russi e bielorusi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

**Parole chiave:** Discriminazione, proporzionalità e neutralità.

## INTRODUZIONE

Il conflitto russo-ucraino ha stravolto gli equilibri politici e culturali mondiali. L'invasione russa<sup>1</sup> affonda le sue origini in ragioni geo-politiche risalenti nel tempo. Infatti, le autorità e gran parte della popolazione russa hanno da sempre ritenuto che l'Ucraina rientrasse sotto la propria sfera d'influenza politica. Questa intrinseca convinzione è sfociata in scontri bellici tra le forze filorusse e quelle ucraine nelle regioni della Crimea e del Donbass, avvenuti nel 2014. Alla luce di questi aspri contrasti le autorità russe e quelle ucraine sottoscrissero il protocollo di Minsk<sup>2</sup>, teso a porre fine alle ostilità e a ristabilire la pace. Questo protocollo non venne rispettato e il conflitto bellico non cessò. Successivamente le autorità ucraine manifestarono la volontà di entrare a far parte della Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO)<sup>3</sup>. La scelta in questione venne vista dalle autorità russe come un tentativo di emancipazione dalla sfera di controllo politico russo, per questa ragione la Russia invase il territorio ucraino il 24 febbraio 2022. Il conflitto ancora in atto ha avuto una serie di rilevanti ripercussioni in diversi settori, tra questi rientra sicuramente quello sportivo.

Il presente contributo si propone di esaminare la legittimità dell'esclusione degli atleti russi e bielorusi e delle squadre russe dalle competizioni sportive internazionali. Per analizzare questi profili, ricostruiremo le sanzioni comminate nei confronti delle rappresentanze sportive russe. In particolare, ci concentreremo sull'esclusione della nazionale russa dalle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 e dei *club* russi dalle competizioni calcistiche europee, nonché sull'esclusione degli atleti russi e bielorusi dalle competizioni sportive internazionali. Proveremo ad individuare la base giuridica che ha legittimato le richiamate sanzioni. Successivamente faremo riferimento al principio di non discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)<sup>4</sup> e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>5</sup> per cercare di comprendere se i provvedimenti in questione siano discriminatori. Contestualmente faremo dei cenni al concetto di neutralità e alla sua rilevanza come possibile strumento in grado di bilanciare i contrastanti interessi in gioco. Richiameremo il concetto di neutralità per approfondire gli aspetti relativi alla possibile ammissione degli atleti russi e bielorusi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

### Le conseguenze del conflitto russo-ucraino sul mondo sportivo

Il mondo dello sport è stato stravolto dall'invasione russa in Ucraina e dal conseguente conflitto ancora in atto. In ambito calcistico la *Fédération Internationale de Football Association*

---

<sup>1</sup> Sull'invasione russa in Ucraina V. Fasciglione, M. (2022, marzo), L'intervento armato della Russia in Ucraina, complicità del settore privato e principi guida su imprese e diritti umani. *SIDIBlog*.

<sup>2</sup> Il protocollo di Minsk è un accordo di cessate il fuoco raggiunto il 5 settembre 2014 dal Gruppo di Contatto Trilaterale sull'Ucraina e dalla Repubblica Popolare di Lugansk.

<sup>3</sup> Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, Washington, 4 aprile 1949, ratificata nell'ordinamento italiano con la L. n. 465/1949.

<sup>4</sup> Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), Roma, 3 settembre 1953, ratificata nell'ordinamento italiano con la L. n. 848/1955. Sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo V. Focarelli, C. (2015), *Trattato di diritto internazionale*, pp. 344-349.

<sup>5</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza, 7 dicembre 2000, ratificata nell'ordinamento italiano con la L. 57/2005.

(FIFA)<sup>6</sup> ha escluso la nazionale russa dalle qualificazioni ai mondiali del Qatar 2022<sup>7</sup>. L'Union des Associations Européennes de Football (UEFA)<sup>8</sup> ha escluso i club russi dalle competizioni europee per le stagioni 2022 e 2023<sup>9</sup>. Al contempo, gli atleti paralimpici russi e bielorusi sono stati esclusi dalle Paralimpiadi di Pechino 2022<sup>10</sup>. Nello stesso solco di questa sanzione si pone la raccomandazione<sup>11</sup> del Comitato Olimpico Internazionale (CIO)<sup>12</sup> rivolta alle Federazioni internazionali e tesa ad escludere gli atleti russi e bielorusi dalle competizioni sportive internazionali. I tennisti russi sono stati esclusi da Wimbledon 2022. Inoltre, il Gran Premio di Sochi previsto nel calendario della stagione di Formula 1 è stato cancellato. L'elenco esemplificativo dei provvedimenti presi a causa dell'invasione russa è sintomatico di una volontà comune di escludere gli atleti russi, in qualità di singoli o in squadra, dalle più importanti competizioni sportive internazionali.

Con il presente lavoro restringeremo l'analisi all'ambito calcistico e quello olimpico. Le sanzioni comminate dalla FIFA e dalla UEFA sono state una manifestazione di discrezionalità conforme agli obiettivi dei propri Statuti. La legittimità della suddetta manifestazione di discrezionalità è stata riconosciuta dal Tribunale internazionale sportivo di Losanna (TAS)<sup>13</sup>. Per quanto concerne i giochi olimpici il Presidente del CIO Bach ha affermato che l'esclusione degli atleti russi e bielorusi dalle competizioni internazionali era necessaria per salvaguardare l'ordine pubblico<sup>14</sup>. Anche questa decisione sembra essere una pura manifestazione di discrezionalità in virtù del fatto che nella Carta Olimpica<sup>15</sup> non sembrano esservi disposizioni che legittimano l'esclusione. Anzi uno dei principi fondamentali che guida il movimento olimpico è proprio quello di tendere verso la costruzione di un mondo pacifico, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico che esige mutua comprensione, solidarietà e *fair play*.

---

<sup>6</sup> La Federation Internationale Football Association (FIFA) è stata fondata a Parigi il 21 maggio 1904. Per un approfondimento sulla FIFA V. Vellano, M. (2010), *LE COMPETIZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI. DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPORT*, a cura di E. Greppi e M. Vellano, G. Giappichelli, pp. 110-113.

<sup>7</sup> Decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio FIFA unitamente al Comitato Esecutivo UEFA, disponibile su: <https://www.fifa.com>, datata 28 febbraio 2022.

<sup>8</sup> L'Union of European Football Associations (UEFA) è stata fondata il 15 giugno 1954 a Basilea. Per un approfondimento sulla UEFA V. Vellano, M. (2010), *LE COMPETIZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI. DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPORT*, a cura di E. Greppi e M. Vellano, G. Giappichelli, pp. 113-115.

<sup>9</sup> Decisione adottata dal Comitato Esecutivo UEFA unitamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio FIFA, disponibile su: <https://uefa.it.uefa.com>, datata 28 febbraio 2022. La conferma dell'esclusione per la stagione 2022/2023 è stata comunicata il 2 maggio 2022 dal Comitato Esecutivo UEFA.

<sup>10</sup> Decisione del Consiglio d'amministrazione del Comitato Paralimpico internazionale (IPC) del 3 marzo 2022.

<sup>11</sup> Raccomandazione disponibile su <https://olympics.com>, datata 28 febbraio 2022.

<sup>12</sup> Il Comitato Olimpico internazionale è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, costituito come associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero e la cui durata è illimitata. Per un approfondimento sul CIO V. Sapienza, R. (2010), *IL COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO. DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPORT*, a cura di E. Greppi e M. Vellano, G. Giappichelli, pp. 12-18.

<sup>13</sup> Tribunale Arbitrale dello sport (TAS) di Losanna, istituito nel 1984 e riconosciuto dal CIO.

La sentenza del Tas relativa al ricorso della Federcalcio russa contro l'esclusione ai Mondiali del Qatar 2022(2022/A/8709) è stata emanata il 15 luglio 2022. Quella relativa al ricorso dei club russi (FC Zenit, FC CSKA Mosca e FC Dinamo Mosca) contro la UEFA (2022/A/8865-2022/A/8867-2022/A/8868) è stata emanata il 15 luglio 2022.

<sup>14</sup> Le dichiarazioni questione sono state rilasciate dal Presidente del CIO Bach in data 27 maggio 2022. Bach ha affermato che l'esclusione degli atleti russi e bielorusi rappresentavano delle misure protettive per proteggere gli stessi atleti da possibili aggressioni.

<sup>15</sup> La Carta Olimpica è stata pubblicata per la prima volta nel 1908 ed è il documento ufficiale del CIO che codifica i principi fondamentali del movimento olimpico ed espone le regole e le linee guida per l'organizzazione dei Giochi olimpici. Le ultime modifiche sono state adottate nel dicembre 1999 a Losanna.

Da questo punto di vista la Carta Olimpica attribuisce alla Commissione Etica del CIO l'incarico di definire e aggiornare una serie di principi etici la cui violazione può comportare sanzioni nei confronti degli atleti olimpici. All'interno della Carta Olimpica è presente anche un codice di ammissione alla competizione olimpica. Per essere ammessi ai giochi olimpici gli atleti devono rispettare le disposizioni della Carta Olimpica, i regolamenti delle Federazioni Internazionali interessate ed essere iscritti dal proprio Comitato Nazionale Olimpico (CNO). In particolare, gli atleti dovranno rispettare lo spirito di *fair play* e di non violenza e comportarsi di conseguenza sui campi sportivi, astenersi dal fare uso di sostanze e pratiche vietate dai regolamenti del CIO e rispettare il Codice medico del CIO.

I brevi richiami normativi effettuati ci consentono di comprendere che le esclusioni comminate nei confronti degli atleti russi e bielorusi siano tese a tutelare l'ordine pubblico e la regolarità delle competizioni.

Nel mondo calcistico le suddette esclusioni sono state confermate dalla UEFA e dalla FIFA anche per la corrente stagione. Mentre per quanto concerne le Olimpiadi, recentemente, il Presidente del CIO Bach ha affermato che l'esclusione degli atleti russi e bielorusi dalle competizioni sportive internazionali per il loro passaporto costituisce una violazione dei diritti umani<sup>16</sup>, per questa ragione ha prospettato una loro possibile partecipazione in qualità di atleti neutrali. Gli esperti del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite<sup>17</sup> hanno elogiato il CIO per aver preso in considerazione l'idea di consentire a singoli atleti russi e bielorusi di prendere parte a competizioni sportive internazionali come atleti neutrali. I relatori speciali che hanno rilasciato il suddetto commento stampa hanno esortato il CIO a garantire la non discriminazione di qualsiasi atleta basata sulla nazionalità. Questa esortazione nasce dalla necessità di rispettare la Carta Olimpica e le norme internazionali sui diritti umani che vietano qualsiasi forma di discriminazione. La dichiarazione in questione è stata il preludio alla raccomandazione del CIO rivolta alle Federazioni internazionali per far riammettere a titolo individuale gli atleti russi e bielorusi alle competizioni internazionali in qualità di atleti neutrali<sup>18</sup>. Al contempo, il CIO ha confermato l'esclusione delle nazionali russe e bielorusse dalle competizioni sportive internazionali. Nella medesima raccomandazione il CIO ha chiarito che la valutazione in merito alla partecipazione degli atleti russi e bielorusi alle Olimpiadi di Parigi 2024 è ancora sospesa.

Al fine di analizzare questi provvedimenti da un punto di vista giuridico riteniamo che sia necessario richiamare il principio di non discriminazione<sup>19</sup>. Utilizzeremo questo principio anche per sviluppare un'analisi in ordine all'eventuale esclusione degli atleti russi e bielorusi dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

---

<sup>16</sup> Dichiarazione del Presidente del CIO Bach alla televisione tedesca Zdf, 28 gennaio 2023.

<sup>17</sup> Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite è un organismo delle Nazioni Unite con sede a Ginevra ed è organo sussidiario dell'Assemblea Generale, fondato il 15 marzo 2006. Il compito principale del consiglio è quello di promuovere il rispetto dei diritti umani nel mondo.

<sup>18</sup> Raccomandazione del CIO, Losanna, 28 marzo 2023.

<sup>19</sup> Sul principio di non discriminazione V. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e consiglio d'Europa, Manuale di diritto europeo della non discriminazione, 2018.

## Il principio di non discriminazione e la sua applicabilità al caso concreto

Il principio di non discriminazione è sancito dalla CEDU e dalla Carta Di Nizza. L'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. I giudici di Strasburgo evidenziano come questo principio sia profondamente radicato nella giurisprudenza della Corte. La Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)<sup>20</sup> ha precisato che l'art. 14 CEDU può essere chiamato in causa anche in mancanza di una specifica violazione delle norme convenzionali a carattere sostanziale e, in tale misura, possiede una portata autonoma, ma non può trovare applicazione se i fatti della controversia non rientrano nel campo d'applicazione di una o più norme della CEDU. Per questa ragione il Consiglio d'Europa<sup>21</sup> ha predisposto il Protocollo nr. 12 teso a prevedere un divieto generale di discriminazione. Il Protocollo nr. 12 elimina le limitazioni dell'articolo 14 CEDU e garantisce che nessuno possa essere discriminato da alcuna autorità pubblica. Parte della dottrina<sup>22</sup> ha osservato che il riferimento alla salvaguardia dei diritti da qualsiasi tipo di discriminazione risulta essere vago o quanto meno ambiguo. Infatti, non è chiaro se in questa nozione rientrano anche quei diritti espressi dalla normativa internazionale. In questa prospettiva, infatti, molti trattati internazionali contengono disposizioni che riconoscono una serie di diritti che non vengono trasposti nella legislazione interna degli Stati.

Tornando al contenuto sostanziale di questo principio la Corte EDU ha chiarito che la discriminazione si sostanzia nel trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni compatibili. Quindi, una distinzione è discriminatoria quando manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole, non persegua un fine legittimo ovvero qualora, comunque, non sussista un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito<sup>23</sup>. Agli Stati contraenti è conferito un certo margine di apprezzamento nello stabilire se e in quale misura differenze tra situazioni analoghe giustificano disparità di trattamento giuridico. L'ampiezza di tale margine di apprezzamento varia a seconda delle circostanze, campi, contesto e uno dei fattori rilevanti può essere l'esistenza di una posizione comune tra la legislazione degli Stati contraenti.

Al contempo, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali. Inoltre, il medesimo articolo dispone che nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

---

<sup>20</sup> La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla CEDU per assicurarne l'applicazione e il rispetto.

<sup>21</sup> Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, Strasburgo, fondato il 5 maggio 1949.

<sup>22</sup> Danisi, C. (2011), Il principio di non discriminazione dalla CEDU alla Carta di Nizza: il caso dell'orientamento sessuale. [www. Forumcostituzionale.it](http://www.Forumcostituzionale.it).

<sup>23</sup> Corte EDU, Cusan e Fazzo c. Italia, ricorso n. 77/07, sentenza del 25 ottobre 2005.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)<sup>24</sup> ha chiarito che il divieto di discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato<sup>25</sup>.

Il principio di non discriminazione è sancito anche dall'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)<sup>26</sup>. Questa normativa attribuisce un potere attivo alle istituzioni europee per contrastare possibili discriminazioni. Infatti, dispone che il Consiglio deliberando all'unanimità, secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, razza o origine etnica, la religione o le convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

La sussunzione del principio di non discriminazione nel presente caso di studio ci induce a sviluppare diverse riflessioni. In prima istanza utilizzeremo il principio di non discriminazione come sostrato giuridico per valutare l'aperta questione relativa all'ammissione degli atleti russi e bielorusi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Potremmo ritenere che la possibile esclusione degli atleti russi e bielorusi dalle Olimpiadi di Parigi 2024 trovi il proprio fondamento nella necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica e la regolarità delle competizioni sportive. Questa eminente finalità, tutelata dalla CEDU all'articolo 5, può sicuramente rappresentare una giustificazione oggettiva per legittimarne la mancata ammissione. Infatti, la necessità di tutelare la sicurezza pubblica costituisce sicuramente un fine legittimo. Allo stesso tempo però riteniamo sia necessario interrogarci sulla proporzionalità di questa possibile esclusione rispetto alla necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica. Infatti, questo provvedimento rappresenterebbe un'*extrema ratio* forse evitabile mediante misure che meglio rispondano all'ottica di un bilanciamento proporzionato e ragionevole.

In questo senso la partecipazione degli atleti in vesti neutrali potrebbe rappresentare un rimedio idoneo e rispondente al sotto principio della necessità, quale sottostruttura del principio di proporzionalità<sup>27</sup>. Questa scelta di cui si sta facendo promotrice il CIO consentirebbe di mitigare le problematiche e le ostilità connesse al conflitto armato in essere e consentirebbe agli atleti di partecipare alle Olimpiadi. Orbene, in quest'ottica una discriminazione esclusivamente fondata sulla nazionalità degli atleti sarebbe contraria al principio di non discriminazione e ai suoi corollari. Da questo punto di vista le pressioni politiche per l'esclusione degli atleti russi e bielorusi e le minacce di boicottaggio da parte dell'Ucraina si infrangerebbero sulla ricostruzione ermeneutica operata. Queste riflessioni relative all'attuale e irrisolta problematica connessa alla partecipazione degli atleti russi e bielorusi alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono indicative del nostro apprezzamento circa la tendenza che sta connotando gli ultimi provvedimenti del CIO. Riteniamo che la riammissione

---

<sup>24</sup> La Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) è un organo giurisdizionale con sede in Lussemburgo, fondata nel 1952.

<sup>25</sup> Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), *Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH C.* Ministero delle Finanze, sentenza del 15 marzo 2007.

<sup>26</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Roma, 25 marzo 1957, ratificata nell'ordinamento italiano con la L.130/2008.

<sup>27</sup> Sul principio di proporzionalità V. Harbo, T. I. (2010, febbraio), *The Function of Proportionality Principle In EU Law. E.J.L.*

alle competizioni internazionali sia pienamente legittima e ossequiosa del principio di non discriminazione.

Per quanto concerne, invece, i *club* russi e la nazionale russa di calcio la questione fattuale e giuridica sembra essere più complessa. Infatti, le squadre russe partecipano al campionato nazionale russo per qualificarsi alle competizioni UEFA e rappresentano la Federcalcio russa. Inoltre, è evidente che la nazionale russa rappresenti il proprio paese nelle competizioni organizzate dalla FIFA. Le suddette compagini partecipano a delle competizioni basate sulla nazionalità delle squadre e per tale ragione sembra difficilmente applicabile il concetto di neutralità. L'impossibilità di considerare queste squadre neutrali non consente di mitigare le problematiche connesse alla tutela della sicurezza pubblica. In questa prospettiva, l'esclusione dei *club* russi e della nazionale russa dalle competizioni della UEFA e della FIFA potrebbe risultare proporzionata alla necessità di evitare gravi minacce per la sicurezza pubblica. In questa direzione sembra muovere anche la richiamata raccomandazione del CIO. Questa riflessione è estendibile alle nazionali russe e bielorusse escluse dal CIO dalle competizioni sportive internazionali.

## CONCLUSIONI

Il presente lavoro si è proposto di sviluppare un approfondimento in ordine alla legittimità delle sanzioni comminate agli atleti russi e bielorusi e delle squadre russe. Per tendere verso questo fine abbiamo cercato di individuare le motivazioni giuridiche che hanno indotto le istituzioni sportive a prendere i richiamati provvedimenti. Per valutare la legittimità di queste sanzioni abbiamo fatto dei cenni al principio di non discriminazione e lo abbiamo sussunto nel caso concreto.

Riteniamo che lo sport debba favorire l'inclusività e combattere qualsiasi forma di discriminazione. Le decisioni relative alla partecipazione degli atleti russi e bielorusi alle competizioni sportive internazionali non devono essere condizionate da pressione politiche atte a strumentalizzare lo sport. La partecipazione in vesti neutrali dei suddetti atleti alle manifestazioni sportive internazionali risulta essere una misura proporzionata e adeguata a tutelare la sicurezza pubblica e la regolarità delle competizioni.

Alla luce di queste considerazioni e dell'analisi del principio di non discriminazione e i suoi corollari crediamo che l'esclusione degli atleti russi e bielorusi dalle Olimpiadi 2024 sarebbe illegittima. Si tratterebbe di una sanzione del tutto sproporzionata in quanto basata esclusivamente sulla nazionalità degli atleti, motivazione non idonea a giustificarne l'esclusione. Inoltre, la scelta di far partecipare i suddetti atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarebbe del tutto compatibile con il fine inclusivo che contraddistingue la Carta Olimpica.

Ci auspichiamo che il CIO pervenga ad una decisione che si ponga in continuità con i recenti provvedimenti, quindi, tesa ad ammettere gli atleti russi e bielorusi alle prossime Olimpiadi.

Invece, in relazione all'esclusione delle nazionali russe e bielorusse e dei *club* russi dalle competizioni sportive internazionali ed europee abbiamo avuto modo di evidenziare come la questione sia più complessa. Infatti, in questo caso è più radicata l'interconnessione tra l'atleta e la nazionalità. Per questa ragione l'esclusione delle squadre in questione potrebbe essere compatibile con l'analizzato principio di non discriminazione.